

Circolare del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2012, n. 9/AMD

Chiarimenti in merito all'applicazione dei disposti della legge regionale 69/1978 "Coltivazione di cave e torbiere" e delle correlate tariffe del diritto di escavazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 14/2006, in relazione alla materia delle "terre e rocce da scavo" normata dall'articolo 186 del d.lgs. 152/2006 e dalla d.g.r. n. 24-13302 del 15 febbraio 2010.

*Ai Comuni
Alle Province
Alle Comunità montane
Alle Unioni di comuni
Agli Enti di gestione delle aree protette
Alle Direzioni regionali
e p.c. Unioncamere Piemonte
Alle Associazioni degli Enti locali*

Sono pervenuti numerosi quesiti alle Direzioni competenti in merito al rapporto tra l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e la normativa regionale concernente le attività estrattive.

L'articolo 186 del d.lgs. 152/2006 rubricato "Terre e rocce da scavo" prevede la possibilità di utilizzo delle terre e rocce da scavo per la realizzazione di rilevati e sottofondi, reinterri, rimodellazioni, ripristini e miglioramenti industriali ed altresì la loro immissione in cicli produttivi industriali come sottoprodotti, anche in sostituzione dei materiali di cava, nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo.

La deliberazione della Giunta regionale n. 24-13302 del 15 febbraio 2010 che ha approvato le "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo", prevede che le terre e rocce da scavo "possono essere impiegate in impianti industriali nei quali le caratteristiche fisiche e chimiche delle terre e rocce da scavo vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce di partenza o da loro frazioni, come i processi termici per la produzione di cemento, cottura di laterizi e produzione di bitumi".

La legge regionale 69/1978 recante "Coltivazione di cave e torbiere" definisce in maniera univoca che ogni estrazione di materiale da fondi, intesi come fondi posti in aree extraurbane, costituisce attività estrattiva, da autorizzare ai sensi della medesima legge, fatta salva l'eccezione di cui al terzo comma dell'articolo 1, ai sensi del quale "Non è soggetta ad autorizzazione l'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano su propri fondi, fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria"¹.

In applicazione della citata legge regionale è stata emessa la Circolare del Presidente della Giunta regionale del 9 maggio 1979, n. 7/Comm che, nel commentare l'applicazione del menzionato articolo 1, ha precisato che "per aversi cava occorre l'ulteriore requisito essere il materiale industrialmente utilizzabile e sussistere in concreto, un interesse industriale alla coltivazione di tale materiale preminente rispetto alle altre utilizzazioni dei fondi interessati".

¹ In merito si precisa che, ad oggi, il riferimento alle norme di polizia mineraria in ordine alle competenze in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro non può trovare alcuna applicazione in quanto, per tali interventi, l'autorizzazione è da rilasciare in esclusivo ambito edilizio e quindi al di fuori della l.r. 69/1978 pertanto le competenze in merito alla sicurezza dei lavori sono definite dal d.lgs. 81/2008.

Con successive circolari del Presidente della Giunta regionale del 6 aprile 1984 n. 3053 e 3 novembre 1986 n. 2243, anche a seguito di espresso parere della Commissione tecnico-consulativa regionale per le cave, è stata confermata l'interpretazione letterale del sopra evidenziato terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 69/1978 ed è stato specificato di *“controllare che ogni scavo che comporti l'estrazione di materiali da utilizzarsi industrialmente (compresi sabbie, ghiaie, tout-venant per rilevati, argille ecc...) sia autorizzato ai sensi della l.r. 69/1978 medesima, anche ove la successiva risistemazione del terreno comporti miglioramento all'utilizzo agrario del fondo”*. L'Amministrazione regionale ha sempre mantenuto tale interpretazione, a conferma di quanto sopra espresso.

Pur considerando la vetustà della normativa regionale, è doveroso richiamare il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio approvato con d.g.r. 27 – 1247 del 6 novembre 2000 all'articolo 13 delle “Norme di indirizzo” titolato *“Lavori di sistemazione agraria e fondiaria che comportano attività estrattiva”* laddove disciplina espressamente gli interventi che, pur finalizzati a miglioramenti fondiari, prevedono asportazione di materiale inerte. L'articolo 13 del DPAE, al quale si rimanda, definisce che tali lavori, ammessi nel rispetto dei fabbisogni regionali, devono essere autorizzati ai sensi della l.r. 69/1978. Inoltre il suddetto articolo specifica le caratteristiche della documentazione tecnica da presentare in allegato alle domande di autorizzazione.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, con la presente circolare si conferma che ogni intervento che prevede estrazione e commercializzazione di materiale industrialmente utilizzabile deve essere autorizzato ai sensi della legge regionale 69/1978 ed è sottoposto al pagamento delle tariffe del diritto di escavazione, istituite dall'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.

Resta, altresì, fermo che gli interventi sul territorio, finalizzati al miglioramento fondiario o agrario del fondo (le cosiddette bonifiche agrarie), non rientrano nella disciplina dettata dall'articolo 186 del d.lgs. 152/2006 per le terre e rocce da scavo in quanto ricadono a pieno titolo nella disciplina dell'attività estrattiva. Ne deriva che per tali interventi le Amministrazioni comunali non sono chiamate ad approvare “Piani di gestione delle terre e rocce da scavo” e a provvedere ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 in materia di *“Tutela e uso del suolo”*, ma devono comunicare al richiedente che l'intervento deve essere presentato secondo i disposti della citata l.r. 69/1978.

Si ricorda, pertanto, che l'eventuale approvazione da parte comunale dei suddetti interventi, in mancato rispetto della l.r. 69/1978, determina anche il venir meno dell'introito delle tariffe del diritto di escavazione con danno all'erario comunale e regionale.

Non strettamente connesso all'oggetto, ma per un maggior chiarimento in merito ai rapporti tra l'attività estrattiva e le terre e rocce da scavo, si conferma che il materiale gestito nell'ambito della normativa ambientale per le terre e rocce da scavo (articolo 186 d.lgs. 152/2006 e d.g.r. 15 febbraio 2010, n. 24 – 13302) potrà sempre essere utilizzato, qualora compatibile, per il rimodellamento o riempimento totale o parziale degli scavi prodotti dalle cave.

Roberto Cota

Visto:

L'Assessore all'Ambiente, Difesa del suolo, Attività estrattive e Protezione civile

Roberto Ravello